



**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**  
**Assessorato Servizi Sociali - Politiche Giovanili**

**BANDO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI  
INCOLPEVOLI  
DI CUI AL DL 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 124/2013**

**Principali riferimenti normativi**

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- DL del 28.03.2014 n. 47, convertito nella Legge del 23.05.2014, n. 80;
- Decreto interministeriale del 30.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- Decreto interministeriale del 30.06.2019, pubblicato nella G.U. n. 196 del 06.08.2020;
- DGR n. 49/2 del 30.09.2020;
- Determina SER n. 28669 del 97/10/2020 della RAS.

**Art. 1**  
**Finalità**

Con il presente bando si intende sostenere, con contributi fino a € 12.000,00, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole).

**Art. 2**  
**Destinatari dei contributi e definizione di morosità incolpevole**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole).

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto al successivo **art.3**. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la perdita o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali.

### **Art. 3**

#### **Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.**

La “**consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare**” si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito atteso e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito atteso e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito a cui riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

**Per consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuto a malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** può essere anche determinata dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute alla malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche possono esser autocertificate e possono essere anche relative alla precedente annualità. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

**In merito al requisito di ammissibilità cui all'art. 4 lettera punto C2 del presente bando** il Comune individuerà le modalità più idonee per verificare quanto autocertificato dal richiedente in relazione *“alla perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori”*.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissibilità ai contributi.**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che verranno verificati dal Comune al momento della presentazione della domanda:

- a) **trovarsi in condizione di morosità incolpevole ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente bando;**
- b) **avere un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore ISEE non superiore a € 26.000,00;**
- c) **essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida o in alternativa**

**c2) autocertificare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid 19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori". In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a maggio 2020. Tale casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020.**

**C3) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) ;**

**C4) avere la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;**

- d) **non essere il richiedente o altro componente del nucleo familiare, titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;**
- e) **essere in possesso dell'accordo tra locatore e locatario di cui all'art. 7 del presente bando;**
- f) **non voler beneficiare (da attestare mediante autocertificazione) per le stesse mensilità, del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione;**
- g) **non essere il richiedente un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.**

Detti requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

#### **Art. 5**

#### **Graduatoria e criteri precedenza nella concessione dei contributi.**

Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l'amministrazione regionale, predisporrà per ciascun mese una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza :

- Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

- Data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida dello sfratto;

- Data di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- Alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa;

- Data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei mesi successivi).

Ogni graduatoria mensile resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non siano state soddisfatte entro il corso di validità, esse dovranno essere ripresentate ex novo).

#### **Art. 6**

#### **Contributi concedibili**

**Al richiedente è concesso un contributo fino ad un massimo di € 12.000,00 secondo le seguenti destinazioni:**

- a) fino ad un massimo di 8.000 euro **a sanare la morosità incolpevole** accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimidazione di sfratto o nel caso di cui all'art.4 lettera c) punto c2 con riferimento alla data di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni 2, con contestuale **rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- a1) fino ad un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale **rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario** del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino ad un massimo di 6.000 euro a **ristorare** i canoni corrispondenti **alle mensilità di differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile **per il tempo necessario a trovare adeguata soluzione** abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il **versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi**, relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere **a canone concordato** (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998) fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere a) e a1) non sono cumulabili con i contributi delle lettere b), c), d);

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore o per lo stesso importo.

**L'ammontare della morosità deve essere indicata nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti** ai sensi del successivo articolo 8 e comprendere i canoni e le eventuali spese condominiali. L'importo riconoscibile può comprendere mensilità successive all'atto di intimazione allo sfratto purché riportate nella stesso accordo

#### **Art. 7**

##### **Accordo tra le parti e modalità di erogazione del contributo**

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore.

A tal fine, **al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario**, nel quale:

**1) il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore**, per le fattispecie di cui dalla lettera a) alla lettera d) dell'articolo 6;

**2) Il locatore si impegna:**

a) a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'articolo 6 del presente bando;

b) a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo 6;

3) il nuovo locatore e locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato (ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998) nel caso delle lettere c) e d) dell'art.6.

**In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.**

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica che le finalità di cui all'art. 6, per cui il contributo è stato richiesto, siano ancora valide;
- rende edotto il locatore comunicandogli che è tenuto a restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Es. qualora il locatore abbia ricevuto, sulla base dell'accordo con il locatario, il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 6 e il locatario abbandoni l'alloggio dopo solo 4 mesi, in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa ai canoni di otto mensilità.

## **Art. 9**

### **Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare**

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

**L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte.**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

**All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:**

- 1)Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- 2) atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**;
- 3)certificazione I.S.E.E.;
- 4)Copia del regolare titolo di soggiorno nei casi di cittadini non appartenenti all'UE;
- 5)Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 6) Eventuale certificazione sanitaria;
- 7) Accordo tra locatore e locatario;
- 8) Eventuali autocertificazioni;

Il richiedente si impegna a fornire al Servizio tutti i documenti che dovessero rendersi necessari nel corso dell'istruttoria del procedimento.

## **Art. 10**

### **Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al concorso, finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate, unicamente, attraverso la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Sociale (disponibile presso il Centralino comunale e nel sito istituzionale [www.comune.santantioco.ca.it](http://www.comune.santantioco.ca.it)) e dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito a Sant'Antioco in Piazzetta Italo Diana n. 1 o al seguente indirizzo pec: [protocollo@comune.santantioco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.santantioco.legalmail.it)  
Le domande per il 2020 possono essere presentate fino al 31/12/2020.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione, come indicato nell'art. 9 del presente bando.

## **Art. 11**

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Antonella Serrenti**